

**DELIBERA N. 50/20/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DELLA ASSOCIAZIONE AFI - ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO  
DELL'ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15  
MARZO 2017, N. 35 E DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, DEL  
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 396/17/CONS**

**CONT. 21/19/DCA/ N°PROC. 2740/GG**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante “*Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante “*Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante “*Riordino della materia del diritto connesso al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*”;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito *Decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 28, comma 1, del *Decreto* secondo cui “[...] gli organismi di gestione collettiva elaborano una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al comma 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni.”;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il *Decreto*;

VISTA la delibera n. 396/17/CONS, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, cui l’art. 6, comma 5, del *Regolamento* fa espresso rinvio;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale “All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:

- a) la direttiva 2014/26/UE fornisce i criteri ermeneutici alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento. In particolare, rileva quanto segue:
  - il considerando n. 9 secondo cui la direttiva intende “stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni.”;

- il considerando n. 34 secondo cui *“Al fine di rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altri organismi di gestione collettiva nella gestione dei diritti da parte degli organismi di gestione collettiva, occorre che questi ultimi siano tenuti a rispettare specifici requisiti di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascun organismo di gestione collettiva o uno dei suoi membri che costituisca un’entità responsabile dell’attribuzione o del pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti siano tenuti a fornire talune informazioni a singoli titolari dei diritti, come minimo con cadenza annuale, tra cui gli importi attribuiti o pagati loro e le detrazioni effettuate. Occorre altresì che gli organismi di gestione collettiva siano tenuti a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, agli altri organismi di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza.”*;

- il considerando n. 36 secondo cui *“Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, occorre che tali organismi pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Occorre inoltre che gli organismi di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi, la quale forma parte integrante della relazione di trasparenza annuale.”*;

b) il Decreto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- in ossequio a quanto previsto dagli articoli 40 e 41 vigila sul rispetto delle disposizioni del *Decreto*, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria. In particolare, l’Autorità vigila sull’adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati *standard* in materia di *governance* e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali *on line* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;

- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

- l’art. 6, comma 7, del regolamento prevede che *“Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all’art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. I suddetti organismi provvedono a comunicare all’Autorità l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.”*;

CONSIDERATO pertanto che gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all'art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e che la stessa viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. Al fine di consentire all'Autorità di verificare l'avvenuta redazione della relazione e la sua conformità alle specifiche di cui all'allegato B del Decreto, i suddetti organismi provvedono, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, a comunicare alla medesima Autorità l'avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.

CONSIDERATO, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Decreto che *“[s]alvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può sospendere l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attività.”*;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la Direzione contenuti audiovisivi ha rilevato che l'Associazione AFI - Associazione fonografici italiani (di seguito anche AFI) non ha reso disponibile sul proprio sito la relazione di trasparenza annuale e non ha dato comunicazione all'Autorità dell'avvenuta pubblicazione.

La Direzione ha quindi ritenuto che la descritta condotta posta in essere da AFI fosse rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione degli artt. 28, comma 1, del Decreto e 6, comma 7, del Regolamento, per l'inosservanza dei quali è previsto che l'Autorità applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro secondo quanto previsto dal citato art. 41, comma 2, del Decreto.

In data 26 novembre 2019 la Direzione ha avviato il procedimento n. 2740/GG con contestazione 21/19/DCA, notificato nella stessa data (n. protocollo 0508873), per la violazione del combinato disposto degli articoli 28, comma 1, decreto legislativo n. 35/2017 e 6, comma 7, del regolamento di cui alla delibera n. 396/17/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

In data 6 2019 AFI ha predisposto una memoria difensiva, trasmessa all'Autorità, che l'ha acquisita al protocollo in data 9 dicembre 2019 (n. 0530067) nella quale evidenzia che *“le concause tecniche ed organizzative che hanno determinato la mancata pubblicazione della Relazione sono da ricondursi maggiormente ai lavori straordinari ed improrogabili di ristrutturazione che hanno interessato la storica sede di AFI”*.

In considerazione della straordinarietà della circostanza legata ai lavori di ristrutturazione, per altro compiuti nell'interesse degli associati ed in linea con i principi organizzativi e di missione dell'associazione, e comunque protrattisi oltre il termine originariamente programmato del 15 ottobre 2019, AFI ritiene che il mancato adempimento contestato debba essere "*considerato un impedimento oggettivo e non una inadempienza volontaria*". Ad integrazione della memoria, AFI ha trasmesso una documentazione fotografica contenente immagini della sede dell'Associazione durante e dopo la fase di ristrutturazione.

L'Associazione ha dichiarato inoltre di avere posto in essere tutte le attività necessarie a sanare la situazione e di avere provveduto lo stesso 6 dicembre 2019, dunque a pochi giorni di distanza dalla ricezione della contestazione della violazione, alla pubblicazione *online* della relazione, dandone contestualmente comunicazione all'Autorità.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Questa Autorità ritiene che ciò che rileva ai fini della ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 28, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2017, n. 35, sia l'effettiva elaborazione, da parte degli organismi di gestione collettiva, della relazione di trasparenza annuale entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, indipendentemente dalla data della sua pubblicazione.

Invero, la ratio della norma citata è rinvenibile nella garanzia per i titolari dei diritti di essere in condizione di controllare e confrontare le rispettive performance degli organismi di gestione collettiva, sulla base di informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle proprie attività specifiche. Ciò è assicurato dalla permanenza della relazione di trasparenza sul sito internet di ciascun organismo per almeno cinque anni.

L'Autorità prende atto altresì degli elementi forniti a propria difesa dall'Associazione, in particolare, la comunicazione agli associati del 16 luglio, considerando che gli eventi a cui gli stessi fanno riferimento possano avere determinato un rallentamento nel processo di pubblicazione e conseguente comunicazione all'Autorità della Relazione di trasparenza.

In considerazione del livello di dettaglio che si richiede ai fini dell'elaborazione dei dati contenuti nella relazione di trasparenza, superiore rispetto a quelli contenuti nel bilancio, e considerato il ciclo di elaborazione dei suddetti in riferimento all'attività dell'Associazione, appare ragionevole ritenere che l'elaborazione della relazione sia avvenuta anteriormente rispetto alla data della contestazione ed entro i termini stabiliti dal *Decreto*.

Rileva, inoltre, che l'Associazione ha provveduto alla pubblicazione immediatamente dopo avere ricevuto della notifica della contestazione da parte dell'Autorità, con cui è stato avviato il procedimento in oggetto, dandone immediato riscontro nell'ambito della citata memoria difensiva trasmessa all'Autorità.

RITENUTO che le evidenze fornite dalla società nel corso del procedimento rappresentino degli elementi idonei a comprovare la non sussistenza della violazione degli artt. 28, comma 1, del Decreto e 6, comma 7, in quanto AFI ha provveduto alla

elaborazione della Relazione entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, effettuato la pubblicazione del documento sul sito e ne ha dato comunicazione all'Autorità entro 30 giorni.

RILEVATO che, a seguito della documentazione presentata, AFI risulta aver effettivamente redatto la relazione di trasparenza entro il termine previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto e che la medesima relazione è disponibile sul sito insieme alla relazione dell'esercizio

RITENUTO, conseguentemente, di dover disporre l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento n. CONT. 21/19/DCA/ N°PROC. 2740/GG nei confronti della associazione AFI - Associazione fonografici italiani con sede legale in Via Vittor Pisani n. 6, 20124, Milano, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata all' associazione AFI - Associazione fonografici italiani ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE** *f.f.*  
Nicola Sansalone